

Cassazione Civile sentenza n. 8921/14

Omissis

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. La Dott. ---- ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli VG 19/10/12 del 22 marzo 2012, che rigettava l'appello della contribuente affermando la non spettanza alla Dott.ssa --- del rimborso IRAP relativamente agli anni 2005-2007.

2. La Agenzia si è costituita in giudizio.

3. Il ricorso appare - secondo il relatore - fondato.

In primis per la ragione che il giudice di merito non ha considerato che le modeste spese per personale dipendente non sono sufficienti a determinare la soggezione della contribuente ad IRAP (sentenza 2020/2013 di questa Corte). Specie in considerazione del fatto che i due dipendenti, che sono stati rilevati per alcuni periodi, svolgevano nel loro insieme l'orario di un segretario part time. Come non contestato dalla Agenzia che si richiama all'affermazione, da cui il Collegio dissente, secondo cui la mera presenza di un dipendente determina la soggezione ad IRAP. Nè è sufficiente al fine dell'assoggettamento ad IRAP la sussistenza di spese per immobili, e compensi corrisposti a terzi per prestazioni afferenti alla attività professionale; non essendo concepibile un professionista che non utilizzi un immobile, ed essendo proprio dei medici di base il ricorso a terzi non dipendenti, ad esempio per le sostituzioni.

Del resto, per quanto attiene all'attività medica, è oramai jus receptum che:

"la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il SSN, di uno studio dotato delle attrezzature indicate nell'art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, essendo obbligatoria ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sè, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo dell'IRAP" (cfr. da ultimo l'ordinanza n. 4934 del 27 marzo 2012).

Inoltre, il giudice di merito non ha preso in esame la tesi dedotta dalla contribuente secondo cui le specifiche modalità di esercizio della professione della contribuente, medico del servizio sanitario di base in condizione di "tettista", cioè pervenuta al massimo dei pazienti consentiti dalla normativa, non poteva risentire in alcun modo degli effetti positivi della struttura

utilizzata, che determinava solo un miglioramento del servizio nell'interesse dei pazienti.

Il Collegio ha condiviso la relazione.

La controversia deve dunque essere rimessa al giudice di merito che procederà ad una nuova valutazione dei fatti attendendosi ai principi sopra enunciati ed affrontando la questione non presa in esame dalla CTR.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Friuli VG. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 3 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2014